

Legge Regionale 1 Settembre 1966, n.27

Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

da Art. 1 ad Art. 4

Art. 1

Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi statali sulla protezione delle bellezze naturali, l'Amministrazione regionale e' autorizzata:

- a) ad emanare, tra la disciplina normativa, di cui alla legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, e con il rispetto delle attribuzioni dell'autorita' militare, i provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento ed il deturpamento delle cavitati naturali della regione;
- b) ad incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, anche mediante concessione di premi, sovvenzioni e sussidi e mediante finanziamento di pubblicazioni;
- c) a favorire, anche mediante contributi, la organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attivita' speleologiche.

Note: 1. Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L.R. 31/1970

2. Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L.R. 7/1975

3. Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L.R. 42/1976

4. Integrata la disciplina del primo comma da art. 2 L.R. 55/1980

5. Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L.R. 52/1982

Art. 2

(ABROGATO)

Note: 1. Sostituito il secondo comma con tre commi da art. 3, primo comma, L.R. 31/1970

2. Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L.R. 3/1975

3. Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L.R. 3/1975

4. Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, primo comma, L.R. 3/1975

5. Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L.R. 7/1975 6. Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L.R. 42/1976

7. Articolo abrogato da art. 4, primo comma, L.R. 55/1980

Art. 3

E' istituito il catasto regionale delle grotte, in cui saranno elencate tutte le grotte della regione Friuli - Venezia Giulia, con la descrizione di ciascuna di esse e con la indicazione dei relativi dati topografici e metrici, dei rilievi speleologici e geologici eseguiti e di ogni altra notizia utile.

Con apposito regolamento saranno disciplinati l'impianto e la tenuta del catasto regionale delle grotte. Il relativo servizio potra' essere affidato a sezione del CAI specializzata in ricerche speleologiche alle condizioni che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1969, le seguenti spese per l'importo massimo di:

a) lire 6 milioni per le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 1;

b) lire 4 milioni per l'iniziativa di cui all'articolo 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966 sono istituiti i seguenti capitoli:

- 485 con la denominazione: " Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamento di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici nonche'contributi diretti a favorire l'organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attivita' speleologiche " e con lo stanziamento di lire 6 milioni;

- 470 con la denominazione: " Spese per l'istituzione del catasto regionale delle grotte " e con lo stanziamento di lire 4 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante storno dell'importo complessivo di lire 10 milioni dal capitolo 79 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966.

L'onere di cui al primo comma del presente articolo, relativo all'esercizio finanziario 1966, fa carico, per lire 6 milioni di cui alla lettera a), al precitato capitolo 485 e per lire 4 milioni di cui alla lettera b), al summenzionato capitolo 470.

L'onere relativo agli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci medesimi.